COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(93) 12 def.

Bruxelles, 4 febbraio 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni
in materia di pesca marittima tra
la Comunità economica europea e la Repubblica argentina

(presentata dalla Commissione)

R E L A Z I O N E

1. Al termine dell'ultima tornata di negoziati svoltasi a Buenos Aires dal 12 al 14 novembre 1992, l'accordo di pesca bilaterale tra la Comunità e l'Argentina è stato siglato il 30 novembre.

 Questo accordo, la cui durata di validità è di cinque anni, risulta equilibrato e soddisfacente per entrambe le parti. Esso consente alla Comunità l'accesso a nuove e ingenti possibilità di pesca di prodotti di grande valore commerciale e le permette di ridurre in misura considerevole le capacità eccedenti della propria flotta.

2. Il contenuto dell'accordo è conforme alle direttive per i negoziati relativi ad accordi di pesca con i paesi dell'Amercia latina, adottate dal Consiglio nell'ottobre 1990.

 Tali direttive si rifanno agli orientamenti di massima precedentemente formulati dal Consiglio per la contrattazione degli accordi di pesca, ma contengono anche elementi nuovi e distintivi, che tengono conto del diverso grado di sviluppo del settore alieutico nei vari paesi dell'America latina. Vengono posti, per esempio, come obiettivi fondamentali la promozione di società miste e la concessione, da parte della Comunità, di talune agevolazioni commerciali come contropartita per le possibilità di pesca ottenute, nel rispetto dei suoi obblighi internazionali.

3. L'accordo risponde pertanto sia agli obiettivi della politica comune della pesca, sia a quelli stabiliti dalle direttive di negoziato.

 In primo luogo, l'accordo prevede ingenti possibilità di pesca (250.000 tonnellate l'anno) di prodotti di grande valore commerciale (120.000 t di nasello argentino), grazie alle quali numerosi pescherecci potranno esercitare un'attività continuativa. Molti di questi conserveranno la bandiera di uno degli Stati membri della Comunità e, tramite la costituzione di associazioni temporanee di imprese, potranno accedere ad un terzo delle possibilità di cattura globali delle varie specie contemplate dall'accordo.

 In secondo luogo, l'accordo prevede la possibilità di cedere definitivamente all'Argentina un gran numero di pescherecci comunitari, tramite varie forme di società costituite in Argentina tra armatori comunitari e argentini, nelle quali la partecipazione dell'armatore comunitario può raggiungere il 100% del capitale sociale. Questo naviglio, battente bandiera argentina, potrà accedere ai due terzi delle possibilità di cattura globali conferite dall'accordo.

In terzo luogo, la Comunità offre, come contropartita per le possibilità di pesca ottenute, talune concessioni commerciali destinate a favorire l'approvvigionamento di prodotti marinari pregiati sul mercato comunitario.

Durante i cinque anni di validità dell'accordo, la Comunità aprirà contingenti d'importazione annuali non discriminatori di prodotti che interessano l'industria argentina (per esempio nasello argentino), mentre altre specie beneficieranno di un dazio ridotto.

4. Al fine di promuovere la costituzione dei vari tipi di società previsti dall'accordo (società miste, società con capitale europeo e sede in Argentina, associazioni temporanee) e in conformità con le direttive di negoziato, la Comunità concede un contributo finanziario fissato secondo i criteri e i parametri della normativa comunitaria, a favore sia dell'armatore comunitario che di quello argentino. L'armatore comunitario percepisce un aiuto equivalente ai tassi previsti nel regolamento strutturale 4028/86, maggiorati di una percentuale corrispondente al contributo dello Stato membro.
Inoltre, l'armatore argentino che aderisce ad una di queste società fruisce di una sovvenzione in conto capitale d'esercizio, pari al 15% del contributo versato all'armatore comunitario.

5. Infine, la Comunità e l'Argentina collaborano in campo scientifico e tecnico al fine di promuovere la conservazione e la gestione razionale delle risorse, nonché lo sviluppo equilibrato del settore della pesca.

A tale scopo, la Comunità stanzierà 28 milioni di Ecu durante l'intero periodo di validità dell'accordo, destinati precipuamente alla realizzazione di programmi di ricerca alieutica, al miglioramento delle infrastrutture portuali e alla formazione tecnico-professionale degli addetti all'industria della pesca.

6. Si tratta del primo accordo che la Comunità conclude con un paese dell'America latina e anche del primo dei cosiddetti accordi di pesca della seconda generazione, intesi a disciplinare le attività dei pescherecci battenti bandiera comunitaria e ad incentivare la creazione di società miste.

Esso inaugura insomma un nuovo regime di pesca che, attraverso un sistema di società stabilite in Argentina, non solo consente di ridurre la capacità eccedente della flotta comunitaria, ma offre a quest'ultima l'accesso ad ingenti possibilità di pesca di grande valore, oltre a favorire relazioni stabili e durature tra gli armatori argentini e quelli della Comunità, nel pieno rispetto dei principi della conservazione e della gestione razionale delle risorse alieutiche.

7. Sulla base di tali premesse, la Commissione propone, in ordine alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina, che il Consiglio, quanto prima possibile,

- decida di firmare, riservandosene l'approvazione, l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina, e

- approvi, mediante adozione dell'accluso regolamento e previa consultazione del Parlamento europeo, l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina.

SCHEDA TECNICA DELL'ACCORDO DI PESCA CEE-ARGENTINA

A. Possibilità di pesca annue:

- Nasello argentino (Merluccius hubbsi) 120.000 tonnellate
- Altre specie (nasello di Patagonia, baccalà australe, granatiere, calamari) 130.000 tonnellate
- Catture accessorie : 10%

B. Modalità di accesso alle risorse:

- Società miste e società comunitarie (fino al 100% del capitale)
 condizioni : - bandiera argentina;
 - accesso ai 2/3 delle possibilità di pesca totali (cfr. punto A)

- Associazioni temporanee:
 condizioni : - bandiera argentina;
 - accesso a 1/3 delle possibilità di pesca totali (cfr. punto A)

C. Contributo finanziario alle imprese di cui al punto B
(a carico del bilancio destinato agli accordi di pesca)

- all'armatore comunitario : secondo i tassi di cui al regolamento (CEE) n° 4028/86 maggiorati di una percentuale corrispondente alla partecipazione dello Stato membro;
- all'armatore argentino : 15% dell'importo concesso all'armatore comunitario.

D. Concessioni commerciali:

Per tutta la durata di validità dell'accordo sono previste concessioni tariffarie annuali per l'importazione di alcuni prodotti (nasello argentino, baccalà australe, merluzzo giallo, pagro e acciuga), applicabili nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

E. Programma scientifico ed altre azioni specifiche:

28 Mio di ECU durante il periodo di valità dell'accordo. Tale contributo sarà destinato principalmente a:
- programmi di ricerca nel campo della pesca;
- programmi di sviluppo tecnologico;
- miglioramento delle infrastrutture portuali;
- formazione tecnico-professionale.

F. Zone e attrezzi di pesca :

- nasello argentino: a nord di 47°S; a sud di 47°S e ad est del meridiano 65°O fino alla Isla Grande de Tierra del Fuego;
- nasello di Patagonia, baccalà australe o granatiere: a sud di 47°S e ad ovest del meridiano 65°O fino alla Isla Grande de Tierra del Fuego;
- calamaro: a nord di 45°S; la cattura dei calamari sarà effettuata con ancorette.

G. Periodo di validità dell'accordo :

5 anni. Salvo denuncia di una delle parti, l'accordo sarà rinnovato automaticamente per due anni.

L'accordo entrerà in vigore alla data in cui le parti si notificheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni
in materia di pesca marittima tra
la Comunità economica europea e la Repubblica argentina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando che il 30 novembre 1992, in seguito ad appositi negoziati la Comunità e la Repubblica argentina hanno siglato un accordo in materia di pesca marittima, il quale offre alla Comunità nuove possibilità di pesca e prevede tra l'altro, come contropartita, concessioni tariffarie da parte della Comunità a favore dell'Argentina;

considerando che, nell'interesse della Comunità, detto accordo deve essere approvato,

(1) GU n.
(2) GU n.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

E' approvato, in nome della Comunità, l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede in nome della Comunità, alla notificazione prevista all'articolo 14 dell'accordo(3).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il presidente

(3) La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dal Segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO SULLE RELAZIONI IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA
TRA
LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA ARGENTINA

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, in seguito denominata "la Comunità", e

LA REPUBBLICA ARGENTINA, in seguito denominata "Argentina",

in seguito denominate "le parti",

CONSIDERANDO le strette relazioni esistenti tra la Comunità e l'Argentina, in particolare quelle stabilite dall'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità e l'Argentina firmato il 2 aprile 1990;

RICORDANDO che la Comunità e l'Argentina sono firmatarie della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

DECISE a collaborare, nel comune interesse, alla conservazione e alla gestione razionale delle risorse biologiche marine;

DESIDEROSE di definire le modalità e le condizioni per l'esercizio dell'attività di pesca e la cooperazione tra le parti in questo settore;

CONVINTE che tale cooperazione contribuirà a rafforzare i loro interessi reciproci e i loro obiettivi economici e sociali;

CONSIDERANDO che l'Argentina, in linea con la sua evoluzione politica, desidera stabilizzare e promuovere lo sviluppo economico e sociale;

RICONOSCENDO gli sforzi compiuti dall'Argentina per ristrutturare la propria economia attraverso la liberalizzazione e l'apertura della stessa, nonché per mezzo della stabilità monetaria;

DECISE ad avviare una più stretta cooperazione economica nel settore della pesca marittima, promuovendo l'insediamento di imprese e la costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese;

CONVINTE che questo nuovo tipo di cooperazione nel settore della pesca offre un accesso stabile a nuove possibilità di pesca, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di rinnovamento e di riconversione della flotta argentina, nonché di ristrutturazione del naviglio comunitario, e favorisce l'utilizzazione razionale delle risorse a lungo termine;

CONVINTE che tale cooperazione deve essere realizzata in modo progressivo e prammatico, volgendo particolare attenzione alla ricerca scientifica e all'adozione di misure specifiche nel settore della pesca marittima,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le modalità della cooperazione tra l'Argentina e la Comunità in materia di conservazione, utilizzazione e trasformazione delle risorse alieutiche.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) ***autorità argentina competente***, il Segretariato per l'agricoltura, l'allevamento e la pesca della Repubblica argentina;

b) ***associazione temporanea di imprese***, il rapporto contrattuale, di durata limitata, tra armatori di uno o più Stati membri della Comunità e armatori argentini, finalizzato allo sfruttamento e all'utilizzazione in comune delle risorse alieutiche argentine mediante l'intervento di uno o più pescherecci comunitari, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità;

c) ***peschereccio comunitario***, una nave da pesca battente bandiera di uno degli Stati membri della Comunità;

d) ***armatore comunitario***, un armatore stabilito in uno degli Stati membri della Comunità;

e) ***società mista***, una società di diritto privato costituita da uno o più armatori comunitari e da una o più persone fisiche o giuridiche argentine, vincolate da un contratto di società mista, ai fini dello sfruttamento e dell'eventuale trasformazione delle risorse alieutiche argentine, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità;

f) ***società con capitale europeo e sede in Argentina***, una società di diritto privato costituita in Argentina con capitale originario di uno o più Stati membri della Comunità, il cui fine sociale consiste nello sfruttamento e nell'eventuale trasformazione delle risorse alieutiche argentine, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità.

Articolo 3

Le parti collaborano al fine di promuovere la conservazione e l'utilizzazione razionale degli stock ittici su basi durature, in conformità con le disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

A questo fine, le parti:

- cercano congiuntamente i mezzi più appropriati per favorire la salvaguardia e la conservazione delle risorse biologiche marine, nel rispetto dei principi e delle norme pertinenti di diritto internazionale;

- scambiano le informazioni di cui dispongono sulla situazione degli stock;

- elaborano programmi congiunti di ricerca scientifica.

Articolo 4

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano allo scopo di coordinare e integrare in modo duraturo le varie attività previste dal presente accordo.

2. In tale contesto, le parti promuovono e agevolano in particolare gli scambi di informazioni concernenti le tecniche e le attrezzature di pesca, i metodi di conservazione e di trasformazione industriale del pescato e lo sviluppo dell'acquacoltura.

3. Le parti si adoperano inoltre, mediante opportune attività, per creare le condizioni propizie allo sviluppo di relazioni tecnologiche, commerciali ed economiche tra imprese di ambo le parti.

4. La Comunità versa al governo argentino, in conformità del protocollo I, contributi finanziari destinati in via prioritaria a:

 - l'elaborazione di programmi di ricerca nel settore della pesca, aventi come finalità il miglioramento della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine;

- la realizzazione di progetti di costruzione, miglioramento e ampliamento di porti di pesca;

- l'elaborazione di programmi e la realizzazione di investimenti nel settore dell'acquacoltura;

- il potenziamento dei mezzi e dell'infrastruttura di formazione marittima in Argentina;

- la messa a punto e l'esecuzione di programmi, attività e studi a carattere specifico;

- l'assegnazione di mezzi e la prestazione di assistenza tecnica per l'intensificazione del controllo delle attività di pesca nella zona di applicazione del presente accordo;

- l'introduzione di nuove tecniche alieutiche atte a favorire lo sfruttamento razionale delle specie;

- la formazione professionale e la qualificazione tecnica in tutti i rami dell'attività e dell'industria alieutica mediante borse di studio e di formazione pratica, tirocini e interscambio di personale;

- l'organizzazione di studi, seminari e convegni relativi al settore della pesca;

- l'identificazione, la valutazione e la presentazione di nuovi progetti;

- la gestione istituzionale del presente accordo;

- la promozione della salvaguardia e della conservazione delle risorse biologiche marine.

Articolo 5

1. Le parti creano le condizioni propizie all'insediamento in Argentina di imprese con capitale originario di uno o più Stati membri della Comunità, nonché alla costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese nel settore della pesca tra armatori argentini e comunitari, ai fini dello sfruttamento e dell'eventuale trasformazione in comune delle risorse alieutiche argentine, alle condizioni stabilite nel protocollo I e negli allegati I e II.

2. L'Argentina autorizza i soggetti di cui al paragrafo 1 ad accedere alle possibilità di pesca specificate nel protocollo I, conformemente alle disposizioni degli allegati I-IV.

3. La Comunità, nel quadro della sua politica di ristrutturazione della flotta, favorisce la cessione di pescherecci comunitari ad imprese costituite o da costituirsi in Argentina. A questo scopo, l'Argentina, nel quadro della sua politica di rinnovamento tecnologico del settore della pesca, provvede al trasferimento delle vigenti autorizzazioni di pesca e rilascia le nuove autorizzazioni concesse in virtù del presente accordo.

Articolo 6

Le parti selezionano i progetti delle associazioni temporanee, delle imprese con capitale europeo e delle società miste di cui all'articolo 5, che sono autorizzate a catturare le quantità indicate nel protocollo I. Detti progetti vengono selezionati secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'allegato III.

Articolo 7

1. Al fine di promuovere la creazione di imprese ai sensi dell'articolo 5, i progetti selezionati dalle parti conformemente al disposto dell'articolo 6 fruiscono di un aiuto finanziario secondo le disposizioni del protocollo I.

2. La Comunità concede un contributo finanziario a favore delle iniziative di cui agli articoli 3 e 4, in conformità con le disposizioni del protocollo I.

Articolo 8

1. L'esercizio delle attività di pesca previste dal presente accordo è subordinato al rilascio di un'autorizzazione di pesca da parte della competente autorità argentina.

2. Il rilascio e la cessione delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pesca sono soggetti alle modalità e condizioni stabilite negli allegati I-IV.

Articolo 9

1. Qualora, in seguito all'evoluzione degli stock ittici, l'autorità argentina competente decida di adottare nuove misure di conservazione che influiscano sulle attività dei pescherecci operanti in virtù del presente accordo, le parti avviano consultazioni al fine di adattare gli allegati e il protocollo I e mantenere l'assetto globale dell'accordo.

2. Qualsiasi misura di conservazione adottata dalla competente autorità argentina si applica senza discriminazioni a tutti i pescherecci e deve basarsi su informazioni e criteri scientifici obiettivi.

Articolo 10

E' costituita una commissione paritetica incaricata di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Essa ha il compito, in particolare, di:

- controllare l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione dell'accordo;

- fungere da sede arbitrale per la composizione amichevole di qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo;

- coordinare le questioni di comune interesse in materia di pesca;

- esaminare i programmi e le attività di cui agli articoli 3 e 4;

- valutare, secondo i criteri esposti nell'allegato III, i progetti proposti dalle parti per la costituzione di società miste e associazioni temporanee di imprese di cui all'articolo 7.

- raccomandare i progetti che possono beneficiare delle disposizioni del protocollo I;

- studiare il modo di promuovere imprese industriali in compartecipazione;

- controllare la gestione dei progetti e l'utilizzazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 7, destinati alla loro promozione;

- verificare le attività dei pescherecci comunitari appartenenti alle associazioni temporanee di imprese prima dello scioglimento di queste ultime.

La commissione si riunisce una volta all'anno, alternativamente in Argentina e nella Comunità. Essa può tenere riunioni straordinarie su richiesta di una delle parti.

Articolo 11

Nessuna delle disposizioni del presente accordo condiziona o pregiudica in alcun modo la posizione di ciascuna delle parti in merito a qualsiasi questione relativa al diritto del mare.

Articolo 12

1. Il presente accordo ha una durata di validità di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore e si rinnova tacitamente per periodi successivi di due anni, salvo denuncia notificata per iscritto da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o della scadenza di ogni proroga.

2. Le parti si consultano in caso di denuncia unilaterale del presente accordo.

3. Prima della scadenza del periodo di validità dell'accordo, le parti avviano negoziati per concordare, se del caso, le modifiche da apportare agli allegati e/o al protocollo I per il periodo successivo.

Articolo 13

Gli allegati I, II, III, IV, V e VI e il protocollo I costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 14

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola e tedesca, di cui ciascuna versione fa parimenti fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

ALLEGATO I

CONDIZIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ MISTE
E ALL'INSEDIAMENTO DI IMPRESE EUROPEE IN ARGENTINA
NONCHÈ AL LORO ACCESSO ALLE RISORSE

A. Progetti selezionati

Al termine della procedura di selezione dei progetti di cui all'allegato III del presente accordo, la Comunità trasmette all'autorità argentina competente un elenco dei pescherecci comunitari selezionati conformemente al disposto dell'articolo 6 dell'accordo per l'esercizio delle attività di pesca previste.

B. Immatricolazione

L'autorità argentina competente autorizza l'immatricolazione dei pescherecci di cui al precedente punto A nel registro navale nazionale.

C. Possibilità di pesca

1. I pescherecci iscritti nel registro navale nazionale accedono all'utilizzazione delle risorse non eccedenti ed eccedenti entro i limiti fissati nel protocollo I.

2. L'utilizzazione delle risorse non eccedenti ha luogo mediante la sostituzione di pescherecci battenti bandiera argentina con pescherecci di origine comunitaria, senza aumento dello sforzo di pesca.

3. La competente autorità argentina autorizza il trasferimento delle vigenti autorizzazioni di pesca in conformità con i criteri tecnici di equivalenza da essa stabiliti.

4. Lo sfruttamento delle risorse è soggetto ai limiti e alle condizioni previste dall'autorizzazione di pesca accordata al peschereccio argentino disarmato, relativamente alle specie contemplate dalla medesima, eccetto la specie "pleoticus mulleri" (gambero), la quale non può essere catturata né dal titolare del peschereccio disarmato, né da terzi. E' vietata la cessione di autorizzazioni di pesca relative a specie destinate alla fabbricazione di surimi.

D. Autorizzazioni

1. Conformemente agli articoli 5 e 8 dell'accordo, la competente autorità argentina concede alle società contemplate nel presente allegato il trasferimento delle vigenti autorizzazioni di pesca, tranne quelle rilasciate a pescherecci argentini rimasti inattivi, per qualsiasi motivo, per più di un anno intero, o a pescherecci appartenenti ad imprese in fallimento. Essa rilascia inoltre le nuove autorizzazioni di pesca necessarie per l'utilizzazione delle possibilità di pesca previste nel protocollo I.

2. La durata di validità delle autorizzazioni di pesca per le specie non eccedenti è la stessa dell'autorizzazione originaria che viene ceduta. La durata di validità delle nuove autorizzazioni rilasciate per le specie eccedenti viene fissata dalla competente autorità argentina in via generale e non discriminatoria.

3. L'autorizzazione di pesca è intestata ad un'impresa per un determinato peschereccio.

4. Le condizioni relative alla domanda e al rilascio delle autorizzazioni sono stabilite nell'allegato IV.

5. Le condizioni per la domanda e le modalità di pagamento del contributo comunitario sono stabilite nel protocollo I.

ALLEGATO II

CONDIZIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE IN ARGENTINA E AL LORO ACCESSO ALLE RISORSE

I. Disposizioni comuni concernenti le associazioni temporanee di imprese.

A. Progetti selezionati

Al termine della procedura di selezione dei progetti di cui all'allegato III del presente accordo, la Comunità trasmette all'autorità argentina competente un elenco dei pescherecci comunitari selezionati conformemente al disposto dell'articolo 6 dell'accordo per essere assegnati ad un'associazione temporanea di imprese ai fini dell'esercizio delle attività di pesca previste.

B. Immatricolazione

Il governo argentino provvede ad istituire un apposito registro navale nel quale devono essere iscritti tutti i pescherecci comunitari che abbiano ottenuto un'autorizzazione di pesca in conformità con le disposizioni del presente allegato.

Un peschereccio comunitario immatricolato nel suddetto registro può essere sostituito da un altro, della stessa capacità e avente caratteristiche tecniche equivalenti, soltanto per fondati motivi e previo accordo delle parti.

C. Possibilità di pesca

I pescherecci appartenenti alle associazioni temporanee di imprese e iscritti nel registro di cui al punto B possono accedere all'utilizzazione delle risorse non eccedenti ed eccedenti entro i limiti fissati nel protocollo I.

D. Autorizzazioni

1. Conformemente agli articoli 5 e 8 dell'accordo, la competente autorità argentina autorizza le imprese costituite o da costituirsi secondo l'ordinamento argentino a trasferire ai pescherecci comunitari che operano nell'ambito delle associazioni temporanee di imprese di cui al presente allegato le autorizzazioni di pesca corrispondenti alle possibilità fissate nel protocollo I, tranne quelle rilasciate a pescherecci argentini rimasti inattivi, per qualsiasi motivo, per più di un anno intero, o a pescherecci appartenenti ad imprese in fallimento. Essa rilascia inoltre le nuove autorizzazioni di pesca necessarie per l'utilizzazione delle possibilità di pesca previste nel protocollo I.

2. Le autorizzazioni di pesca vengono concesse per un periodo uguale alla durata delle associazioni temporanee di imprese.

3. Le autorizzazioni di pesca concesse ai pescherecci comunitari che operano nell'ambito delle associazioni temporanee di imprese determinano i massimali di cattura per specie e le zone in cui è autorizzata la pesca.

4. Lo sfruttamento delle risorse non eccedenti è soggetto ai limiti previsti dall'autorizzazione di pesca accordata al peschereccio argentino disarmato, relativamente alle specie contemplate dalla medesima, eccetto la specie "pleoticus mulleri" (gambero), la quale non può essere catturata né dal titolare del peschereccio disarmato, né da terzi. E' vietata la cessione di autorizzazioni di pesca relative a specie destinate alla fabbricazione di surimi.

5. Le condizioni relative alla domanda e al rilascio delle autorizzazioni sono stabilite nell'allegato IV.

E. Diritto di abilitazione e di estrazione

I pescherecci che operano in virtù del presente accordo devono rispettare le norme e regolamentazioni in materia di diritto di abilitazione e di estrazione, adottate dalla competente autorità argentina in via generale e non discriminatoria tra i pescherecci battenti bandiera argentina e quelli della Comunità.

F. Dichiarazione di cattura

Tutti i pescherecci comunitari che operano nel quadro del presente accordo comunicano alla competente autorità argentina una dichiarazione delle catture compilata secondo il modello riportato nell'allegato VII nel termine di (48 ore) a decorrere dalla fine di ogni bordata.

In caso di inadempimento dell'obbligo suddetto, l'autorità competente può sospendere l'autorizzazione di pesca concessa al peschereccio interessato fino all'espletamento delle formalità prescritte.

I pescherecci comunitari trasmettono copia della dichiarazione di cattura alla delegazione della Commissione delle Comunità europee a Buenos Aires.

G. Durata delle associazioni temporanee di imprese

Le associazioni temporanee di imprese hanno una durata massima di tre (3) anni e non possono comunque perdurare oltre la data di scadenza del presente accordo. Sei (6) mesi prima dello scioglimento dell'associazione, la commissione paritetica esamina la possibilità di prorogare detto termine per il periodo richiesto.

H. Equipaggio

1. L'equipaggio dei pescherecci comunitari facenti parte di associazioni temporanee di imprese deve essere composto per almeno il 30% di cittadini argentini, i quali devono possedere le cognizioni necessarie all'esercizio delle loro mansioni.

2. I contratti di lavoro dei membri dell'equipaggio sono stipulati in Argentina tra i rappresentanti degli armatori e gli interessati. Essi devono contenere, tra l'altro, clausole relative al regime di sicurezza sociale e alle assicurazioni sulla vita e contro i rischi di infortunio, conformemente alla legislazione argentina.

I. Osservatori scientifici

Su istanza dell'autorità argentina competente, i pescherecci comunitari che operano nel quadro dell'accordo autorizzano l'imbarco di osservatori scientifici da questa designati e l'esecuzione del loro mandato.
L'osservatore scientifico gode di tutte le facilitazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

La sua permanenza a bordo è soggetta alle stesse condizioni applicabili agli altri ufficiali della nave.
La retribuzione e gli oneri sociali degli osservatori sono a carico delle autorità argentine.
Le spese di permanenza a bordo sono a carico dell'armatore.

J. Ispezione e controllo

Su istanza dell'autorità argentina competente, i pescherecci comunitari che operano nel quadro dell'accordo autorizzano l'imbarco di funzionari argentini da questa designati per svolgere compiti di ispezione e controllo delle attività di pesca e agevolano l'esecuzione del loro mandato.

La permanenza a bordo di detti funzionari non deve superare il tempo necessario all'espletamento del loro incarico.

K. Zone e attrezzi di pesca

E' autorizzata la pesca delle seguenti specie, praticata nelle zone e con gli attrezzi di seguito indicati, ad eccezione delle acque territoriali e della zona comune di pesca - compresa la fascia costiera - tra l'Argentina e l'Uruguay, definita dal trattato di Rio de la Plata.

1. Zone di pesca

Nasello argentino:

a) a nord del 47° parallelo sud.

b) a sud del 47° parallelo sud e ad ovest del 65° meridiano ovest, fino alla sua intersezione con il limite esterno delle acque territoriali presso la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Nasello di Patagonia, baccalà australe o granatiere:

A sud del 47° parallelo sud e ad ovest del 65° meridiano ovest, fino alla sua intersezione con il limite esterno delle acque territoriali presso la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Calamaro:

A nord del 45° parallelo sud.

2. Attrezzi di pesca

La cattura del calamaro può essere praticata soltanto mediante ami da calamaro.

II. Disposizioni specifiche per le associazioni temporanee di imprese dedite allo sfruttamento di specie caratterizzate da eccedenze strutturali.

Le associazioni temporanee possono catturare al massimo un terzo (1/3) del quantitativo totale massimo fissato nel protocollo I per le specie che presentano un'eccedenza strutturale.

A. Rilascio delle autorizzazioni di pesca

I pescherecci comunitari devono cominciare a esercitare l'attività entro i sei (6) mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione. In caso contrario, l'autorizzazione è automaticamente revocata, senza notifica né ulteriori formalità.
L'autorità argentina competente può tuttavia prorogare di tre (3) mesi, una tantum, il termine di inizio dell'attività.

B. Condizioni relative alla domanda di autorizzazione

L'autorità argentina competente definisce i requisiti formali a cui deve rispondere la domanda di autorizzazione. Quest'ultima deve essere compilata secondo il modello riportato nell'allegato IV.

III. Disposizioni specifiche per le associazioni temporanee di imprese dedite alla cattura di specie non eccedenti in sostituzione di pescherecci battenti bandiera argentina

A. Le associazioni temporanee possono catturare al massimo un terzo (1/3) del quantitativo totale massimo fissato nel protocollo I per il nasello argentino.

B. Si applicano le disposizioni dell'allegato I, punto C, paragrafi 2, 3 e 4 e punto D.

ALLEGATO III

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

1. Le parti scambiano informazioni sui progetti presentati ai fini della costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese o dell'insediamento di imprese europee in Argentina, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo, i quali siano suscettibili di beneficiare di un contributo finanziario della Comunità.

2. I progetti vengono presentati alla Commissione delle Comunità europee tramite le competenti autorità dello Stato o degli Stati membri interessati, conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria.

3. La Comunità trasmette alla commissione paritetica l'elenco dei progetti che possono beneficiare del contributo finanziario di cui all'articolo 7 dell'accordo. La commissione paritetica valuta i progetti essenzialmente sulla base dei seguenti criteri:

 a) tecnologia adatta alle operazioni di pesca previste;
 b) specie e zone di cattura;
 c) modernità dei pescherecci;
 d) costo totale dell'investimento;
 e) investimenti a terra;
 f) esperienza dell'armatore comunitario e, se del caso, dell'armatore argentino nel settore della pesca.

4. La commissione paritetica raccomanda alle parti i progetti selezionati sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3.

5. In seguito all'approvazione dei progetti da parte della competente autorità argentina e della Comunità, quest'ultima comunica alla competente autorità argentina l'elenco dei progetti selezionati ai fini del trasferimento e del rilascio delle autorizzazioni di pesca necessarie, nonché della loro ulteriore trascrizione nel registro di pertinenza.

ALLEGATO IV

CONDIZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA E AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

1. Gli armatori argentini che abbiano costituito società miste, imprese con capitale europeo e sede in Argentina o associazioni temporanee di imprese insieme ad armatori della Comunità, conformemente alle disposizioni del presente accordo, presentano alla competente autorità argentina, previo espletamento delle formalità di cui all'allegato III, paragrafo 5, una domanda per ottenere l'autorizzazione di pesca corrispondente.

2. Per le società miste e le imprese europee con sede in Argentina, l'autorizzazione è rilasciata a nome della società o dell'impresa, relativamente ai pescherecci i cui progetti sono stati approvati dalle parti.

3. Per le associazioni temporanee di imprese, l'autorizzazione è rilasciata a nome dell'impresa argentina che ha costituito l'associazione temporanea, relativamente al o ai pescherecci comunitari i cui progetti sono stati approvati dalle parti e menzionati nel contratto di associazione temporanea.

4. Le domande devono essere compilate sugli appositi formulari forniti dalla competente autorità argentina, secondo il modello accluso.

5. L'autorizzazione di pesca viene rilasciata entro trenta (30) giorni feriali a decorrere dalla data di inoltro della domanda.

6. Il peschereccio comunitario deve cominciare l'attività di pesca entro i sei (6) mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione. In caso contrario, l'autorizzazione è automaticamente revocata, senza notifica né ulteriori formalità.
 L'autorità argentina competente può tuttavia prorogare di tre (3) mesi, una tantum, il termine di inizio dell'attività.

7. Qualora l'autorità argentina competente decida di revocare un'autorizzazione di pesca, essa ne informa la Commissione delle Comunità europee entro i quindici (15) giorni feriali successivi a tale decisione.

NOTA ACCLUSA ALL'ALLEGATO IV, PARAGRAFO 4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA PER I PESCHERECCI CONTEMPLATI DALL'ACCORDO DI PESCA TRA L'ARGENTINA E LA COMUNITÀ

AL DIRETTORE NAZIONALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Mi pregio rivolgermi a Lei nella mia qualità di della ditta, carica che rivesto con, al fine di chiederLe il rilascio della pertinente autorizzazione di pesca per il natante, n° di matricola, le cui caratteristiche principali sono:

LUNGHEZZA POTENZA MOTORE
LARGHEZZA CAPACITÀ STIVA
ALTEZZA T.S.L.

L'attribuzione del suddetto peschereccio è stata raccomandata dalla commissione paritetica in data con pratica n° e approvata dall'autorità argentina competente in data con risoluzione n°

Il progetto in parola è stato approvato dalla Comunità in data e la relativa comunicazione è stata trasmessa all'autorità argentina competente in data

Di conseguenza, si chiede il rilascio dell'autorizzazione di pesca a favore del suddetto peschereccio, alle condizioni previste dalla risoluzione di approvazione del progetto.

PROTOCOLLO I

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONTRIBUTO FINANZIARIO STABILITO DALL'ACCORDO TRA L'ARGENTINA E LA COMUNITÀ SULLE RELAZIONI IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA

Articolo 1

1. In conformità con l'articolo 5 dell'accordo e durante un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, i massimali di cattura annui sono fissati come segue:

A) Specie non eccedenti:
Nasello argentino (Merluccius hubbsi): 120.000 t.

B) Specie eccedenti:
i) Nasello di Patagonia (Macruronus magellanicus): 50.000 t.
ii) Calamaro Illex (Illex argentinus): 30.000 t.
iii) Baccalà australe (Salilota australis) e/o granatiere (Macrouros whitsoni): 50.000 t complessive.

2. Le catture accessorie sono comprese nei massimali sopra indicati e non possono superare il 10% delle catture effettuate per campagna di pesca.

Articolo 2

1. Nei limiti delle quantità fissate all'articolo 1, i pescherecci comunitari che operano nell'ambito di associazioni temporanee di imprese possono catturare annualmente i seguenti quantitativi massimi:

A) Specie non eccedenti:
Nasello argentino (Merluccius hubbsi): 40.000 t.

B) Specie eccedenti:
i) Nasello di Patagonia (Macruronus magellanicus): 17.000 t.
ii) Calamaro Illex (Illex argentinus): 10.000 t.
iii) Baccalà australe (Salilota australis) e/o granatiere (Macrouros whitsoni): 17.000 t complessive.

Articolo 3

1. Conformemente all'articolo 7 dell'accordo, la Comunità concede un aiuto finanziario alla costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese, nonché all'insediamento di imprese europee in Argentina, selezionate a norma dell'articolo 6 dell'accordo.
Detto contributo finanziario, definito nelle schede di cui all'allegato VI, è versato all'armatore comunitario a copertura parziale della sua partecipazione finanziaria alla società mista, all'impresa insediata in Argentina o all'associazione temporanea di imprese e/o per la radiazione dei relativi pescherecci dal registro comunitario.

2. Al fine di promuovere la costituzione e lo sviluppo di società miste, la Comunità concede alla società mista stabilita in Argentina un contributo pari al 15% dell'importo corrisposto all'armatore comunitario. Detto contributo, in conto capitale di esercizio, viene erogato dalla Comunità all'autorità argentina competente, la quale stabilisce le condizioni per la sua fruizione e gestione.

 L'Argentina informa la commissione paritetica in merito all'utilizzazione di questi fondi.

3. La Comunità concede alla società argentina facente parte di un'associazione temporanea di imprese un contributo finanziario pari al 15% dell'importo corrisposto all'armatore comunitario.

4. Le condizioni relative alla domanda di aiuto e le modalità di pagamento del contributo comunitario a favore dell'armatore comunitario, di cui al paragrafo 1, devono essere conformi alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria.

 Nel caso di associazioni temporanee, l'aiuto comunitario di cui al paragrafo 1 è versato in rate semestrali. La domanda di pagamento di ciascuna rata deve essere conforme alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria e deve essere corredata di una relazione sull'attività dell'associazione temporanea durante il semestre considerato.

5. Una volta espletate tutte le formalità prescritte, il pagamento degli aiuti ha luogo al più presto possibile.

Articolo 4

1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 7, paragrafo 2 dell'accordo, concesso a titolo di cooperazione scientifica e tecnica, ammonta a 28 milioni di Ecu per l'intera durata di validità dell'accordo.

2. La commissione paritetica costituita a norma dell'articolo 10 dell'accordo è tenuta informata dei programmi e delle attività svolte grazie al suddetto contributo.

 L'Argentina si impegna a utilizzare gli importi disponibili per i fini previsti dall'accordo. Viene trasmessa alla Commissione delle Comunità europee una relazione sull'esito dei programmi e delle attività svolte.

3. Il contributo finanziario globale per il periodo considerato viene erogato dalla Comunità in rate annuali. L'importo di ciascuna rata annuale è determinato dal governo argentino, il quale informa la Comunità in merito all'utilizzazione dei fondi.

Articolo 5

Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e il contributo di cui all'articolo 4 del presente protocollo sono versati su un conto appositamente riconosciuto dalla competente autorità argentina e contabilizzato fuori bilancio.

ALLEGATO V

SCAMBIO DI NOTE

Nota n° 1

Signore,

Le saremmo grati se potesse confermarci l'accordo della Comunità su quanto segue:

Con riguardo all'accordo di pesca firmato in data odierna tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica argentina e in particolare al protocollo I accluso al medesimo, il quale stabilisce le modalità della cooperazione tra le parti nel settore della pesca, mi pregio confermare che il governo dell'Argentina accorda le possibilità di pesca enunciate nel protocollo I accluso all'accordo summenzionato.

Il mantenimento di tali possibilità di pesca è subordinato all'adempimento, da parte della Comunità, degli obblighi da essa contratti in materia di cooperazione commerciale, esposti in prosieguo.

In caso di difficoltà dell'una o dell'altra parte in sede di applicazione dell'accordo, si avviano al più presto consultazioni intese ad appianare tali difficoltà.

Mi pregio inoltre confermare che la Comunità concede riduzioni tariffarie all'importazione dei prodotti della pesca elencati nella scheda acclusa alla presente nota, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno durante il periodo di validità dell'accordo.

Il mantenimento di dette riduzioni tariffarie è subordinato all'adempimento, da parte dell'Argentina, degli obblighi da essa contratti in ordine all'assegnazione di quote di pesca, di cui trattasi nei paragrafi precedenti.

La Comunità favorisce nel modo più opportuno gli scambi periodici di informazioni sulla cooperazione commerciale, onde garantirne lo svolgimento ottimale e creare le condizioni propizie ad un'armoniosa applicazione del presente accordo.

In caso di gravi perturbazioni sul mercato comunitario conseguenti alle riduzioni tariffarie applicate ai prodotti elencati nella scheda acclusa alla presente nota, le parti avviano al più presto possibile consultazioni in merito.

Il presente scambio di lettere non inficia i diritti e gli obblighi spettanti all'Argentina e alla Comunità in forza dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

Voglia accettare, Signore, i sensi della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica argentina

Nota n° 2

Signore,

Mi pregio confermare l'accordo della Comunità su quanto segue:

"Con riguardo all'accordo di pesca firmato in data odierna tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica argentina e in particolare al protocollo I accluso al medesimo, il quale stabilisce le modalità della cooperazione tra le parti nel settore della pesca, mi pregio confermare che il governo dell'Argentina accorda le possibilità di pesca enunciate nel protocollo I accluso all'accordo summenzionato.

Il mantenimento di tali possibilità di pesca è subordinato all'adempimento, da parte della Comunità, degli obblighi da essa contratti in materia di cooperazione commerciale, esposti in prosieguo.

In caso di difficoltà dell'una o dell'altra parte in sede di applicazione dell'accordo, si avviano al più presto consultazioni intese ad appianare tali difficoltà.

Mi pregio inoltre confermare che la Comunità concede riduzioni tariffarie all'importazione dei prodotti della pesca elencati nella scheda acclusa alla presente nota, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno durante il periodo di validità dell'accordo.

Il mantenimento di dette riduzioni tariffarie è subordinato all'adempimento, da parte dell'Argentina, degli obblighi da essa contratti in ordine all'assegnazione di quote di pesca, di cui trattasi nei paragrafi precedenti.

La Comunità favorisce nel modo più opportuno gli scambi periodici di informazioni sulla cooperazione commerciale, onde garantirne lo svolgimento ottimale e creare le condizioni propizie ad un'armoniosa applicazione del presente accordo.

In caso di gravi perturbazioni sul mercato comunitario conseguenti alle riduzioni tariffarie applicate ai prodotti elencati nella scheda acclusa alla presente nota, le parti avviano al più presto possibile consultazioni in merito.

Il presente scambio di lettere non inficia i diritti e gli obblighi spettanti all'Argentina e alla Comunità in forza dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio."

Voglia accettare, Signore, i sensi della mia profonda stima.

Per il Consiglio delle Comunità europee

SCHEDA ACCLUSA ALL'ALLEGATO V

Codice N.C.	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
ex 0302 69 97	Pagro della specie Sparus pagrus, fresco o refrigerato, esclusi i filetti e altre parti di pesci di cui alla voce 0304	5%
ex 0303 78 10 ex 0304 90 47	Nasello della specie Merluccius hubbsi congelato, esclusi i filetti e il macinato	5%
ex 0303 79 97	Baccalà australe (Salilota australis), Nasello di Patagonia (Macruronus magellanicus), merluzzo giallo della specie Genypterus blacodes e pagro della specie Sparus pagrus, congelato, esclusi i filetti e altre parti di pesci di cui alla voce 0304	5%
ex 0304 20 57	Filetti congelati di nasello della specie Merluccius hubbsi	5% (1)
ex 0304 20 97	Filetti congelati delle specie nasello di Patagonia (Macruronus magellanicus) e baccalà australe (Salilota australis)	5%
ex 0305 63 00	Acciughe della specie Engraulis anchoita, salati o in salamoia, ma non essiccati né affumicati	5%
ex 1604 19 91	Filetti di nasello della specie Merluccius hubbsi, crudi, semplicemente infarinati o impanati, oppure precotti in olio, congelati	10%

(1) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento.

ALLEGATO VI

SCHEDA N° 1

IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ A FAVORE DELLE SOCIETÀ MISTE E DELLE IMPRESE INSEDIATE IN ARGENTINA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1 DEL PROTOCOLLO I

Categoria del peschereccio (tonnellate di stazza lorda)	Età del peschereccio	Importo per peschereccio
meno di 100 TSL	< / = 10 anni	7.200 Ecu/TSL + 90.000
	> 10 anni < / = 20 anni	4.800 Ecu/TSL + 60.000
	> 20 anni	3.600 Ecu/TSL + 45.000
> / = 100 TSL e < 400 TSL	< / = 10 anni	3.600 Ecu/TSL + 450.000
	> 10 anni < / = 20 anni	2.400 Ecu/TSL + 300.000
	> 20 anni	1.800 Ecu/TSL + 225.000
> / = 400 TSL e < 3.500 TSL	< / = 10 anni	1.800 Ecu/TSL+ 1.170.000
	> 10 anni < / = 20 anni	1.200 Ecu/TSL + 780.000
	> 20 anni	900 Ecu/TSL + 585.000
> / = 3.500 TSL	< / = 10 anni	1.440 Ecu/TSL+ 2.430.000
	> 10 anni < / = 20 anni	960 Ecu/TSL+ 1.620.000
	> 20 anni	720 Ecu/TSL+ 1.215.000

SCHEDA N° 2

IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1 DEL PROTOCOLLO I

Stazza del peschereccio (tonnellate di stazza lorda)	Importo del premio di cooperazione per peschereccio (Ecu/giorno)
meno di 25 TSL	89
da 25 a meno di 50 TSL	179
da 50 a meno di 70 TSL	250
da 70 a meno di 100 TSL	394
da 100 a meno di 200 TSL	715
da 200 a meno di 300 TSL	1.180
da 300 a meno di 500 TSL	1.573
da 500 a meno di 1.000 TSL	2.002
da 1.000 a meno di 1.500 TSL	2.646
da 1.500 a meno di 2.000 TSL	3.217
da 2.000 a meno di 2.500 TSL	3.575
da 2.500 a meno di 3.000 TSL	4.076
3.000 TSL e oltre	4.676

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE DI PESCA AUTURIERA

Peschereccio per pesce fresco Peschereccio congelatore Nave fattoria

Viaggio annuale n° _____

Nome dell'imbarcazione _____ Matricola _____

Società di pesca _____ Equipaggio _____

Porto di partenza _____ Giorno ____ Mese ____ Anno ____ Ora ____ Min. ____

Porto di sbarco _____ ____ ____ ____ ____ ____

Combustible (litros) _____ Miglia percorse _____

Attrezzo di pesca utilizzato

Rete da circuizione	01		Rete pelagica	06	
Rete da traino	02		Draga	07	
Lampara	03		Nassa	08	
Rete da imbrocco	04		Lenza	09	
Lenza di fondo	05		Fiocina	10	
Altri (specificare)					

Rettangolo di pesca				
Numero di retate				
Tempo di pesca (ore)				
Tipo di fondo				
Profondità (in braccia)				
Condizioni meteorologiche				

SPECIE	CATTURE IN KG PER RETTANGOLO				CATTURE TOTALE

Osservazioni

S C H E D A F I N A N Z I A R I A	DATA:

1. LINEA DI BILANCIO: B-2 9100 STANZIAMENTI:

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:

Accordo di pesca CEE/Argentina

3. BASE GIURIDICA: accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la CEE e l'Argentina

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:
Accordo e protocollo per una durata di 5 anni

5. INCIDENZE FINANZIARIE (Mio ECU)	Periodo di 12 mesi Mio di ECU	Esercizio in corso (93) Mio di ECU	Esercizio successivo (94) Mio di ECU
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CEE (INTERVENTI)	32,5 media annuale	(1)	(1)
5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - RISORSE PROPRIE			

	1993	1994	1995	1996	1997
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

5.2 METODO DI CALCOLO: media annuale
Costo totale 1993-1997: 162,5 Mio Ecu di cui:
1. società miste : 95,4 Mio Ecu
2. imprese europee con sede in Argentina: Mio Ecu
3. associazioni temporanee: 39,1 Mio Ecu
4. programma scientifico e misure specifiche: 28 Mio Ecu

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE	SI
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE	SI
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE	NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI FUTURI	SI

OSSERVAZIONI:

(1) Il costo totale e il costo medio sono stime indicative. Il costo effettivo sara funzione del tipo (stanza e età) dei pescherecci interessati.

(2) Le spese stimate per anno varieranno nello stesso modo e saranno funzione dell' utilizzazione dell' accordo. Delle spese più importante sono attese dopo il primo e il secondo anno d'applicazione dell' accordo.

ISSN 0254-1505

COM(93) 12 def.

DOCUMENTI

IT **11 03**

N. di catalogo : CB-CO-93-016-IT-C

ISBN 92-77-52087-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo